



COMUNE DI ROGLIANO

(PROVINCIA DI COSENZA)

SETTORE SOCIO-CULTURALE

Tel. 0984/961001 . Int.5.1/2

www.comune.rogliano.cs.it - Mail: socioculturale@comune.rogliano.cs.it

AVVISO PUBBLICO DI CONCORSO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI, CUI ALL'ART.11 DELLA LEGGE 431/98 "FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE".

DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.206/2006- ANNUALITA 2021-

PROT.N.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI:

- L' art. 11 della Legge n. 431 del 09/12/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
- Il Decreto Ministero dei Lavori Pubblici del 07/06/1999;
- La Deliberazione della Giunta Regionale n. 3517 del 22/11/1999 modificata dalle successive.
- D.G.R. n. 466 del 31/05/2001 e n.758 del 06/08/2002;
- La D.G.R. n.655 del 07/07/2005;
- La Legge Regionale n.1/2006;
- Il Decreto legislativo n.109 del 31/03/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.221 del 07/05/1999;
- Il Decreto Legislativo n. 286 del 25/07/1998;
- Il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;

RENDE NOTO

che a partire dal 29/12/2020, data di pubblicazione del presente bando e fino al 27/02/2021 i soggetti, in possesso dei requisiti sotto elencati, possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione, secondo quanto previsto dal presente bando e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Le domande presentate entro tale termine daranno titolo, qualora determinino la collocazione in posizione utile nel relativo elenco, all'attribuzione di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione.

1.BENEFICIARI

Sono ammessi all'erogazione dei contributi i soggetti che alla data della presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Cittadinanza Italiana;
- b) Cittadinanza di uno stato appartenente all'Unione europea;
- c) Cittadinanza di uno stato non appartenente all'Unione europea, solo se muniti di permesso o carta di soggiorno , ai sensi del D. L.gs. N. 286/98 e successive modifiche;

2. Per gli immigrati possesso del certificato di residenza storica da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima Regione (secondo quanto disposto dal comma 13 art. 11 del DL del 25/06/08, n.112 convertito con modificazioni dalla legge 06/08/2008 n. 133;
3. Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato, ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l'Ufficio del Registro, purché fra il conduttore ed il locatore non vi sia un vincolo di parentela diretto o di affinità entro il secondo grado;
4. Residenza nel comune in cui viene presentata la domanda di contributo, nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione;
5. Non essere assegnatario di un alloggio ERP a canone sociale;
6. Non essere assegnatario di alloggio comunale;
7. Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio;
8. Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:
 - a. titolari di un diritto reale di nuda proprietà ;
 - b. titolarità di una quota su un alloggio non superiore al 50%;
 - c. titolarità di una quota su più alloggi, purché le quote singolarmente prese non siano superiori al 50%;
 - d. proprietà di un alloggio accatastato presso l'Ufficio Tecnico Erariale come inagibilità oppure inabilità dell'alloggio;
9. Patrimonio mobiliare non superiore ad € 25.000,00 al lordo della franchigia prevista dal D. Lgs.vo n. 109/98, così come modificato dal D. Lgs.vo n.130/2000;
10. Valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del D. Lg.vo n. 109/98 così come modificato dal D. Leg.vo n. 130/2000, non superiore ad Euro 17.000,00;
11. Valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (indicatore della situazione economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sui valore ISE, calcolati ai sensi del D.Lgs.vo n. 109/98 per come modificato dal D. Leg.vo n. 130/2000, rientranti entro i valori indicati:

FASCIA A:

Valore ISEE non superiore ad €uro 15.000,00

Valore ISE superiore alla somma di due pensioni minime INPS e non superiori ad €uro 17.000,00

Incidenza Canone Valore ISE non inferiore al 24%

FASCIA B:

Valore ISE inferiore o uguale alla somma di due pensioni minime INPS;

Incidenza Canone Valore ISE non inferiore al 14%

12. Ai soli fini del fondo regionale per la locazione, il valore ISEE della precedente tabella risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS e relativo alla collocazione nella fascia B è diminuito del 30% in presenza di uno dei seguenti requisiti:
- a) presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione;
 - b) presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni.
13. Le condizioni di cui alle lettere precedenti a) e b) del punto 13 non sono tra loro cumulabili.
14. L'anno di produzione dei redditi da considerare per l'applicazione dell'abbattimento del 30% del valore ISEE è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.).
15. I requisiti di cui al punto 2 "Beneficiari" sono valutati con riferimento al nucleo familiare così come determinato dal D.Lgs. n. 109/98, per come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000, nonché dal D.P.C.M. n. 221/1999, tranne il requisito di cui al punto 3.4, che si riferisce al soggetto richiedente il contributo.
16. Non sono efficaci:
- a) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale;
 - b) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari ed economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale.

2. ENTITA' DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sui valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi del decreto legislativo n.109/98, per come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000:
- a. Fascia A: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un massimo di €uro 3.100,00;
 - b. Fascia B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo di €uro 2.325,00;
2. Per il calcolo del numero dei mesi di possesso dei requisiti non si considerano le frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

3. CANONE ANNUO DI LOCAZIONE

1. Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione relativi all'anno per il quale si chiede il contributo, anche in seguito a proroga o rinnovo oppure a stipula di un contratto di locazione, anche per un alloggio diverso da quello per il quale è stata presentata la domanda.
2. Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto, entro i termini di apertura del bando comunale, il canone sarà determinato dalla somma dei canoni.

4. DECESSO

1. In caso di decesso, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione, ai sensi dell'art. 6 della Legge n.392/1978.
2. Qualora non ricorra il caso sopra previsto ed il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione dell'atto comunale di individuazione dei beneficiari, il Comune provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.

5. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda per l'assegnazione del contributo, deve essere redatta obbligatoriamente sull'apposito modello che potrà essere ritirato presso il Settore Sociale di questo Comune e presentata entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso Pubblico. Il modello prevede un dettagliato questionario in cui ciascun richiedente, per le parti che lo interessano, è tenuto a rispondere con la massima esattezza, con allegati eventuali documenti, sottoscritti in forma di dichiarazione, e la stessa sarà materia di controllo e sanzioni previste dal D.P.R.445/2000 e dal D.Lgs. 109/98 così come modificato dal D.Lgs. 130/2000 e dal D.P.C.M. 221/1999, così come modificato dal D.P.C.M. 242 del 4/4/2001.

Le domande pervenute dopo la scadenza sopra indicata verranno escluse dal concorso.

Ad istruttoria avvenuta, il Comune provvederà a pubblicare la graduatoria provvisoria che resterà affissa all'Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi, per permettere l'inoltro di ricorso e/o di rettifiche della posizione assegnata in graduatoria.

- 2. La mancata esibizione della documentazione di cui sopra costituisce motivo di decadenza del beneficio economico.**

AVVERTENZA

Si informano i cittadini interessati che oltre alle sanzioni penali, previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000, su cui si richiama l'attenzione, data la gravità delle stesse pene, a carattere detentivo anche fino a 5 anni e multe pecuniarie, qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, i dichiaranti decadranno dai benefici eventualmente ottenuti (art. 75 D.P.R. 445/2000).

Per quanto non previsto nel presente bando, si rimanda alla delibera integrale della Giunta Regionale n. 206 del 27.3.2006 ed alle leggi in materia già citate nella premessa del presente bando ed al Codice Civile.